



**FORNITURA INSTALLAZIONE, START UP E MANUTENZIONE  
DI APPARECCHIATURE RADIOGENE EDS STANDARD 3  
PRESSO GLI AEROPORTI DI CAGLIARI E OLBIA**

**PROCEDURA APERTA**

**Codice di Identificazione Gara (C.I.G.) n° 7892295FDA**

**SCHEMA DI CONTRATTO**

		<b>FORNITURA APPARECCHIATURE RADIOGENE EDS STANDARD 3</b>	<b>SCHEMA DI CONTRATTO</b>
---	---	---	----------------------------

## CONTRATTO

### TRA

....., con sede legale a ....., Cod. Fisc. e P. IVA ....., iscritta al R.E.A. di ..... al n° ....., nella persona del ..... sig. ...., in seguito denominata in breve anche “(SOGAER/GEASAR)” o “Committente” da una parte

### E

....., con sede legale in ....., Via ..... - Cod. Fisc. ...., P. IVA ....., iscritta presso il R.E.A. di ..... al n° ....., nella persona del ..... sig. ...., in seguito denominata in breve anche “.....” o “Appaltatore”,

di seguito, singolarmente “Parte”, congiuntamente “Parti”,

### PREMESSO CHE

- a) (SOGAER/GEASAR) è concessionaria del sedime demaniale per la gestione dell'aeroporto di (Cagliari Elmas “Mario Mameli”/Olbia “Costa Smeralda”), in forza della (Convenzione n. 46/2006 / del Decreto Interministeriale n° 8 del 15.03.2006);
- b) La Geasar e la So.G.Aer. hanno avviato una procedura aperta di appalto congiunto per l'espletamento della fornitura, installazione e start up di apparecchiature radiogene EDS Standard 3 per il controllo di sicurezza dei bagagli da stiva, nonché il relativo servizio di manutenzione, rispettivamente nell'aeroporto di (Cagliari/Olbia), meglio descritta nella Specifica Tecnica di Fornitura (di seguito anche STF) e nella Specifica Tecnica di Manutenzione (di seguito anche STM) allegata al presente Contratto e di cui formano, seppur non materialmente allegata, parte integrante e sostanziale;
- c) a seguito della suddetta procedura, aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, in data ..... l'appalto è stato aggiudicato a ....., avendo ottenuto il miglior punteggio;
- d) l'Appaltatore ha preso visione dei luoghi in cui devono essere espletati la fornitura e posa in opera e il correlato servizio di manutenzione degli apparati in oggetto ed è a conoscenza dei limiti e dei vincoli operativi che ne derivano ed ha inoltre preso visione della situazione in essere presso il predetto aeroporto di (Cagliari/Olbia) ai fini della sicurezza;
- e) l'Appaltatore dichiara e garantisce di essere in possesso dell'idonea struttura tecnica ed organizzativa nonché dell'esperienza e dei mezzi necessari per l'esecuzione della fornitura oggetto di appalto; (SOGAER/GEASAR) ha verificato l'effettivo possesso dell'idoneità tecnico-organizzativa dell'Appaltatore in relazione alle dichiarazioni presentate in sede di gara e alla natura dell'affidamento;
- f) l'Appaltatore dichiara di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;

		<b>FORNITURA APPARECCHIATURE RADIOGENE EDS STANDARD 3</b>	<b>SCHEMA DI CONTRATTO</b>
---	---	---	----------------------------

- g) l'Appaltatore dichiara di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali di ogni eventuale onere diretto ed indiretto legato all'esecuzione del contratto;"

**TUTTO CIO' PREMESSO,  
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

**Articolo 1 - Premesse ed allegati**

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante ed essenziale del presente Contratto.

**Articolo 2 - Oggetto**

Il presente appalto ha per oggetto l'esecuzione, da parte dell'Appaltatore, delle seguenti attività:

- fornitura, installazione, integrazione nella linea nastri e start-up di n° (...) unità radiogene per il controllo di sicurezza dei bagagli da stiva di tipo EDS standard 3 o superiore aventi le caratteristiche e funzionalità dettagliatamente descritte nella "Specifica Tecnica di Fornitura" (STF) e nell'offerta presentata in sede di gara dall'Appaltatore, che, seppur non materialmente allegata al presente contratto di appalto, costituiscono parte integrante e sostanziale;
- fornitura, installazione e start up di minimo n° (...) workstation (2° livello e 3° livello) da installare all'interno della Control Room esistente presso i locali destinati al servizio; Sono compresi tutti gli oneri necessari alla fornitura, installazione integrazione nella linea nastri e start-up delle apparecchiature che, a titolo indicativo ma non esaustivo, comprendono: trasporto dal luogo di produzione al cantiere, posizionamento all'interno della corrispondente linea di nastri, installazione, installazione e verifica di funzionamento della rete dati dedicata, installazione delle workstation di secondo e terzo livello nella control room, fornitura ed installazione del hardware e del relativo software di controllo e gestione, alimentazione dal quadro elettrico di distribuzione fino alle macchine, connessione delle apparecchiature alla rete di alimentazione elettrica e di trasmissione dati, interfacciamento degli apparati con il sistema BHS. Tutto quanto appena descritto, in coerenza con gli schemi di posizionamento descritti nella STF e nell'offerta presentata in sede di gara dall'Appaltatore;
- la completa rimozione ed il completo smaltimento di (n° 2/n° 3) macchine EDS attualmente installate presso l'aeroporto di (Cagliari/Olbia) delle macchine indicate negli elaborati di gara, nel caso in cui l'Appaltante espliciti all'Aggiudicatario tale richiesta; in caso contrario, le suddette apparecchiature EDS rimarranno nella disponibilità dell'Appaltante;
- la manutenzione, in conformità a quanto descritto nel documento "Specifico Tecnica Manutenzione" (STM) e nell'offerta presentata in sede di gara dall'Appaltatore, degli apparati forniti per un periodo di n° 5 (cinque) anni estendibili per un ulteriore quinquennio, a discrezione della Committente, alle medesime condizioni offerte in sede di gara;
- l'addestramento del personale della Committente e della Società affidataria del servizio di sicurezza per quanto riguarda rispettivamente sia le attività di manutenzione che le attività di controllo di sicurezza, presso la sede aeroportuale;
- il presidio fisso di start-up, 7 giorni su 7 nelle ore di funzionamento dell'impianto, da parte di un tecnico specializzato e per un periodo di n° 6 mesi, da effettuarsi a partire dalla data indicata dalla Committente successivamente al collaudo.

Gli apparati forniti dovranno essere approvati come "EDS standard 3" o superiore dall'ECAC (European Civil Aviation Conference) e risultare presenti nell'elenco degli apparati EDS pubblicato sul sito internet di ENAC; detti apparati dovranno inoltre soddisfare i requisiti prescritti dalle norme e dai regolamenti vigenti, come dettagliatamente indicati nella Specifica Tecnica di

		<b>FORNITURA APPARECCHIATURE RADIOGENE EDS STANDARD 3</b>	<b>SCHEMA DI CONTRATTO</b>
---	---	---	----------------------------

Fornitura (art. 3). La conformità ai suddetti standard e ai requisiti normativi richiesti dovrà inoltre essere riconosciuta da ENAC secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti.

Nell'esecuzione della posa in opera e installazione degli apparati sarà cura dell'Appaltatore adottare tutte le misure e gli accorgimenti necessari a minimizzare l'interferenza con l'operatività aeroportuale, nonché gli approntamenti relativi alla prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori.

L'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi, intendendosi compreso nell'appalto tutto quanto necessario ad eseguire la fornitura e il servizio a regola d'arte.

### **Articolo 3 – Modalità, tempi di consegna degli apparati e durata del servizio di manutenzione**

La fornitura degli apparati EDS Standard 3 dovrà avvenire entro n° ..... (.....) giorni solari dalla data di sottoscrizione del presente contratto.

L'installazione, l'integrazione nella linea nastri e la messa in esercizio dei suddetti apparati, dovrà avvenire entro e non oltre n° ..... (.....) giorni solari dalla data di consegna degli apparati; la data di consegna dovrà essere comunicata a mezzo PEC con un anticipo di almeno 5 giorni.

Entro tale data, l'installazione delle apparecchiature di controllo radiogeno dovrà essere completamente ultimata; pertanto, i suddetti apparati dovranno essere perfettamente funzionanti ed integrati nel BHS.

La Committente si riserva, comunicandolo a mezzo PEC, di prorogare il suddetto termine di installazione, nel caso in cui, (i) al momento della sottoscrizione del presente contratto, non siano stati ancora ultimati i lavori per la revisione complessiva del layout dell'impianto BHS (Baggage Handling System) dell'aeroporto; (ii) per esigenze di operatività aeroportuale.

In considerazione di quanto sopra, la Committente potrà anche richiedere l'installazione degli apparati con tempistiche differenti per ciascuno di essi.

In assenza di comunicazioni in tal senso da parte della Committente, l'Appaltatore dovrà comunque consegnare gli apparati entro il termine suindicato; nel caso in cui i predetti lavori non dovessero essere conclusi, la consegna degli apparati dovrà essere effettuata all'interno di apposita area che sarà cura della Committente indicare, con successiva installazione e collegamento dei macchinari stessi da parte dell'Appaltatore dietro comunicazione a mezzo PEC della Committente una volta completati i lavori anzidetti.

L'Appaltatore, una volta consegnata, configurata e installata la fornitura in conformità a quanto previsto dalla STF, provvederà in contraddittorio con la Committente ad effettuare le attività di collaudo direttamente secondo le modalità indicate nella STF.

La posa in opera dovrà essere gestita dall'Appaltatore nel rispetto di quanto previsto in materia di salute e sicurezza sui cantieri temporanei e/o mobili dal Titolo IV del D.lgs. 81/2008.

La durata del contratto per quanto riguarda il servizio di manutenzione è di n° **5 (cinque) anni** decorrenti dalla messa in esercizio degli apparati di controllo radiogeno oggetto del presente contratto, estensibili, a discrezione della Committente, per un ulteriore quinquennio, alle stesse condizioni offerte, salvo l'eventuale adeguamento percentuale dell'indice ISTAT.

La richiesta di proroga del servizio di manutenzione dovrà essere formalizzata a mezzo PEC dalla Committente.

### **Articolo 4 - Corrispettivi e modalità di pagamento**

A fronte delle prestazioni del presente contratto, la Committente corrisponderà all'Appaltatore:

1. per la fornitura, l'installazione e la messa in funzione degli apparati oggetto del presente contratto, l'importo di € \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/00) per ciascun apparato, oltre IVA in misura

		<b>FORNITURA APPARECCHIATURE RADIOGENE EDS STANDARD 3</b>	<b>SCHEMA DI CONTRATTO</b>
---	---	---	----------------------------

di legge, se dovuta, per un totale complessivo di € \_\_\_\_\_  
(\_\_\_\_\_/00).

2. per l'espletamento del Servizio di Manutenzione dei suddetti apparati, l'importo annuo di € \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/\_\_\_), oltre IVA in misura di legge, se dovuta, per un totale complessivo nel quinquennio di € \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/00).

In caso di proroga del servizio di manutenzione, l'importo annuale così come sopra determinato resterà fisso ed invariato per tutta la durata del rapporto, salvo l'eventuale adeguamento percentuale dell'indice ISTAT.

Nei suddetti importi sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi ed oneri generali e speciali richiamati e specificati nella STF e nella STM e negli altri atti contrattuali, sia gli obblighi ed oneri che, se pure non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali al perfetto espletamento delle forniture e della messa in servizio degli apparati, ivi inclusi gli oneri di trasporto.

Il pagamento dei corrispettivi sarà eseguito come segue:

**1. Fornitura delle apparecchiature**

I corrispettivi verranno corrisposti dalla Committente a mezzo di bonifico bancario con le seguenti modalità:

- a. 20% entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto, previo rilascio di fidejussione di pari importo, che verrà liberata alla consegna della fornitura completa;
- b. 30% entro 30 giorni dalla data di consegna degli apparati;
- c. 30% entro 30 giorni dalla data di ultimazione dell'installazione dell'intero sistema, formalizzata con apposito verbale;
- d. 20% entro 60 giorni dalla data del verbale di collaudo dell'intero sistema.

**2. Servizio di manutenzione**

I corrispettivi verranno corrisposti dalla Committente a mezzo di bonifico bancario con le seguenti modalità:

- n° 2 (due) rate semestrali posticipate per ciascun anno di copertura del servizio, a 60 giorni fine mese dalla data di emissione della fattura.

Il pagamento dei ratei del servizio, salve le ritenute di legge, è disposto previo accertamento da parte del direttore dell'esecuzione, confermato dal responsabile del procedimento, della correttezza della prestazione effettuata, rispetto alle prescrizioni previste.

Tutti i pagamenti saranno eseguiti previa verifica del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, riferito al periodo di fatturazione in favore del personale impiegato nei lavori oggetto dell'appalto.

In caso di inadempienza contributiva dell'Appaltatore trova applicazione l'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.

Tutti i pagamenti sono inoltre condizionati alla verifica in ordine alla regolarità retributiva mediante la preventiva trasmissione delle dichiarazioni sottoscritte dal personale impiegato nell'appalto, attestanti il ricevimento della busta paga e il pagamento della retribuzione relativi al periodo di riferimento della fattura.

In caso di inadempienza contributiva dell'Appaltatore trova applicazione l'art. 30, comma 6, del Codice.

		<b>FORNITURA APPARECCHIATURE RADIOGENE EDS STANDARD 3</b>	<b>SCHEMA DI CONTRATTO</b>
---	---	---	----------------------------

**(Sogaer)** L'Appaltatore dichiara di conoscere e accettare che tutti i pagamenti sono condizionati alla previsione di cui all'art. 48bis del DPR 602/73, come modificato dalla L. 286/06.

#### **Articolo 5 - Opzione di acquisto**

(La Sogaer/la Geasar) si riserva la facoltà di acquistare dall'Appaltatore, entro 5 (cinque) anni dalla data di stipula del contratto, fino a un massimo di (n° 2 Sogaer/n° 1 Geasar) ulteriori apparecchiature radiogene EDS Standard 3 o superiore, e massimo ulteriori n° 2 workstation per ciascuna apparecchiatura radiogena, da fornire in opera e da installare in linea con il sistema di trasporto automatico bagagli aeroportuale, aventi le stesse caratteristiche e funzionalità delle macchine oggetto del presente contratto d'appalto. In relazione alle forniture di cui al presente comma, la Committente si riserva la facoltà, da comunicare a mezzo PEC, di acquisire il servizio di manutenzione per un ulteriore quinquennio, alle stesse condizioni.

Nel caso di esercizio dell'opzione di acquisto (fornitura e servizio manutenzione), l'Appaltatore è tenuto a fornire gli apparati in questione, corredato delle workstation opzionali, curandone la posa in opera, la corretta installazione e integrazione con l'impianto BHS di destinazione, al medesimo prezzo, salvo l'eventuale adeguamento percentuale dell'indice ISTAT, e alle medesime condizioni dallo stesso offerte in sede di gara; tale prezzo tutte le spese e gli oneri relativi alla fornitura, trasporto, scarico, installazione e integrazione della macchina con l'impianto BHS.

#### **Articolo 6 - Verifica di conformità**

Gli apparati oggetto della presente fornitura, una volta installati e configurati dall'Appaltatore, saranno sottoposti a verifica di conformità secondo le specifiche e le modalità indicate nella STF.

Il mancato superamento della verifica determina la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1456 c.c., con conseguente sospensione del pagamento, l'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà della Committente di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il maggior danno subito. Resta comunque la facoltà per la Committente di richiedere all'Appaltatore la riduzione del prezzo ai sensi dell'art. 1492 c.c.

Poiché la verifica di conformità avverrà una volta installate le macchine all'interno del sistema HBS, senza possibilità di ripristino della situazione precedente, l'Appaltatore, a garanzia dell'operatività dello scalo, dovrà mantenere le macchine installate, a titolo gratuito, sino all'installazione della nuova fornitura in sostituzione di quella rifiutata, da parte del nuovo aggiudicatario.

Nello stesso periodo, l'Appaltatore dovrà comunque assicurare la manutenzione e tutta l'assistenza necessaria al funzionamento delle macchine, seppure con prestazioni inferiori a quelle contrattualmente previste.

Il direttore dell'esecuzione stabilirà il giorno dell'emissione del certificato di collaudo dandone comunicazione all'Appaltatore.

Successivamente all'emissione del certificato di collaudo della fornitura, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite (20%) e allo svincolo della cauzione definitiva nella misura prestata a garanzia del regolare adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto per la sola fornitura degli apparati (pari alla misura dell'incidenza percentuale del valore della fornitura sulla somma complessiva garantita).

Il pagamento della rata di saldo della fornitura è subordinato al rilascio di una cauzione, secondo le medesime modalità previste per il rilascio della cauzione definitiva, di importo pari alla rata di saldo maggiorato del valore dell'interesse legale applicato al periodo intercorrente tra la rata di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività dello stesso.

La cauzione definitiva resterà operativa in relazione all'importo stabilito a garanzia per il regolare adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto per il servizio quinquennale di manutenzione.

		<b>FORNITURA APPARECCHIATURE RADIOGENE EDS STANDARD 3</b>	<b>SCHEMA DI CONTRATTO</b>
---	---	---	----------------------------

### Art. 7 - Garanzia

L'Appaltatore garantisce le apparecchiature oggetto della presente fornitura, per un periodo di n° ..... (.....) mesi a decorrere dalla data di agibilità di ciascuna linea, contro i difetti di funzionamento e/o guasto, salvo che per quelli derivanti da forza maggiore o da fatti di terzi o da cause imputabili alla Committente.

In caso di malfunzionamento e/o guasto, l'Appaltatore è obbligato a provvedere immediatamente alla sostituzione delle parti danneggiate e/o difettose od alla esecuzione di eventuali riparazioni, a propria cura e spese, senza alcun onere per la Committente.

Le Parti convengono che il termine per la denuncia di vizi e difetti della fornitura è fissato in 30 giorni dalla scoperta.

L'Appaltatore è l'unico interlocutore riconosciuto dalla Committente durante il periodo di garanzia; potrà avvalersi di specialisti terzi per l'assistenza in garanzia purché autorizzati dalla Committente e mantenendo comunque la responsabilità del risultato.

In caso di ritardo sull'inizio degli interventi in garanzia o di prolungamento ingiustificato degli interventi stessi rispetto ai tempi concordati, la Committente, previa comunicazione scritta, potrà procedere direttamente alla loro esecuzione e a riaddebitarne i relativi costi all'Appaltatore inadempiente. In tali casi la Committente si riserva il diritto di richiedere il risarcimento dei danni subiti per la prolungata interruzione dell'attività.

### Articolo 8 - Aggiornamenti futuri

Durante il periodo contrattuale si fa obbligo all'Appaltatore, qualora subentrassero aggiornamenti dei software delle apparecchiature fornite conseguenti a nuove release o a nuove disposizioni da parte degli organismi preposti (ad esempio gli adeguamenti agli Standard ECAC di prossima edizione Std. 3.1, 3.xx, eventuali standard US TSA, adeguamento software TIP, ecc.), di mettere a disposizione della Committente, entro 3 mesi dalla data di loro rilascio, detti aggiornamenti senza alcun onere, costo aggiuntivo o variazione del prezzo di aggiudicazione a carico della Committente.

### Articolo 9 - Penali

In caso di ritardato e/o inesatto adempimento alle prestazioni oggetto del presente contratto da parte dell'Appaltatore, sarà discrezione della Committente applicare le seguenti penali, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1382 c.c.:

(A) Relativamente alla fornitura, la Stazione Appaltante, a seguito di contestazione comunicata con Ordine di Servizio all'Appaltatore, potrà applicare le penali come appresso specificato:

a1) Consegna e messa in esercizio degli apparati

- per ogni giorno di ritardo rispetto alla tempistica indicata dall'Appaltatore in sede di offerta, richiamata nel precedente art. 3, sarà applicata una penale di Euro 600,00;

(B) Relativamente alle attività di manutenzione, la Stazione Appaltante, a seguito di contestazione comunicata con Ordine di Servizio all'Appaltatore, potrà applicare le penali come appresso specificato:

b.1) Presidio fisso dell'impianto

- per ogni ora, o frazione di essa, di mancato presidio da parte dell'addetto in turno nei periodi indicati al punto 5 della STM, sarà applicata una penale di Euro 200,00;

b.2) Reperibilità e supporto telefonico h24

		<b>FORNITURA APPARECCHIATURE RADIOGENE EDS STANDARD 3</b>	<b>SCHEMA DI CONTRATTO</b>
---	---	---	----------------------------

- per ogni mancata risposta alla chiamata al servizio “Reperibilità” sarà applicata una penale di Euro 200,00.
  - per ogni mancata risposta alla chiamata al servizio “Supporto telefonico h24” sarà applicata una penale di Euro 200,00.
- b.3) Aggiornamento Software
- per ogni mese di ritardo nell’aggiornamento della singola licenza software sarà applicata una penale di Euro 300,00;
- b.4) Tempi di intervento (12.1 STM)
- durante gli orari di presidio in sito, in caso di superamento del limite di 20 min. tra la segnalazione di guasto e l’avvio dell’intervento, verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni frazione di 10 min. del tempo di ritardo, arrotondato alla decina superiore;
  - al di fuori degli orari di presidio in sito, in caso di superamento del limite di 60 min. nel periodo 01/04 – 30/09 e di 180 min. nel periodo 01/10 – 31/03, tra la chiamata telefonica e l’avvio dell’intervento, verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni frazione di 20 min. del tempo di ritardo, arrotondato alla decina superiore.
- b.5) Disponibilità apparecchiature (12.2 STM)  
In caso del non raggiungimento del livello del 99,80 % di disponibilità mensile (DA), si applicherà una penale pari ad Euro 500,00 per ogni 0,50 punti percentuali in meno.
- b.6) Fermi contemporanei (12.3 STM)  
Al verificarsi di un fermo contemporaneo di tutte le macchine EDS in un mese verrà applicata una penale di Euro 5.000,00 per ora o frazione di essa.
- b.7) Disponibilità Concentratore (12.4 STM)  
In caso del non raggiungimento del livello del 100 % di disponibilità del concentratore si applicherà una penale pari ad Euro 500,00 per ogni 1,00 punto percentuale in meno.
- (C) € 250,00 per ciascuna violazione riscontrata dal Direttore dell’esecuzione del contratto anche attraverso i propri collaboratori o da parte del SUPP alle disposizioni di legge in materia di sicurezza, igiene e salute sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/08 oltre che alle disposizioni per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori derivanti dal DUVRI, da parte del personale dell’Appaltatore e delle imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi.  
Qualora le contestazioni comportino l’esecuzione di un piano di adeguamento, potrà essere applicata una penale pari a 500,00 euro/giorno di ritardo rispetto ai tempi concessi per l’ottemperanza a quanto prescritto.
- (D) € 1.000,00 per ogni giorno di sospensione dell’attività imprenditoriale a seguito sanzioni da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ex art.14, c. 1 D.Lgs. 81/08 fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e affidare l’ultimazione delle prestazioni contrattuali ad altra impresa in danno dell’Appaltatore.

Nel caso in cui l’Appaltatore incorra nelle penali sopra previste, la Committente avrà la facoltà, a sua esclusiva e insindacabile discrezione, di porre le suddette somme dovute a titolo di penale in

		<b>FORNITURA APPARECCHIATURE RADIOGENE EDS STANDARD 3</b>	<b>SCHEMA DI CONTRATTO</b>
---	---	---	----------------------------

compensazione con il pagamento dei corrispettivi dovuti dalla Committente all'Appaltatore stesso.

Le penali sopra indicate sono cumulabili e verranno portate in detrazione da parte della Committente in occasione del primo pagamento utile.

Qualora l'importo complessivo delle penali di cui al precedente punto a) applicate superi il 10% del valore previsto in contratto per la fornitura, la Committente avrà la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, anche ai sensi dell'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni diretti e indiretti subiti dalla Committente.

Qualora l'importo complessivo delle penali di cui al precedente punto b) (punti da 1 a 7), c) e d) applicate superi il 10% del valore previsto in contratto per il servizio quinquennale di manutenzione, la Committente avrà la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, anche ai sensi dell'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni diretti e indiretti subiti dalla Committente.

Nel caso in cui l'Appaltatore incorra nelle penali sopra previste, la Committente avrà la facoltà, a sua esclusiva e insindacabile discrezione, di porre le suddette somme dovute a titolo di penale in compensazione con il pagamento dei corrispettivi dovuti dalla Committente all'Appaltatore stesso.

#### **Articolo 10 - Sospensione del servizio di manutenzione**

Ferma restando l'applicazione delle penali indicate all'articolo che precede, nelle ipotesi ivi contemplate, l'Appaltatore non può per alcun motivo sospendere il servizio di manutenzione degli apparati forniti in seguito a sua decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con la Committente.

L'eventuale sospensione del servizio per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce grave inadempienza contrattuale con conseguente risoluzione del contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1456.

In tal caso la Committente procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il maggior danno subito e per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dalla instaurazione del nuovo rapporto contrattuale.

#### **Articolo 11 - Cauzione definitiva**

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e/o del risarcimento dei danni, l'Appaltatore ha stipulato polizza fideiussoria a favore della Committente, ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016.

In caso di ritardo all'adempimento e/o inadempimento anche parziale, la Committente provvede all'escussione della fidejussione.

La predetta garanzia dovrà restare in vigore per tutta la durata del presente contratto.

La Committente ha il diritto di valersi della cauzione anche: (i) per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione dei Servizi in caso di risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore; (ii) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore, per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in Aeroporto.

Detta fideiussione dovrà essere rilasciata per tutta la durata del Contratto di Appalto e la Committente ha diritto di valersi di volta in volta della fideiussione per reintegrarsi dei crediti da

		<b>FORNITURA APPARECCHIATURE RADIOGENE EDS STANDARD 3</b>	<b>SCHEMA DI CONTRATTO</b>
---	---	---	----------------------------

questa garantiti. In tali casi l'Appaltatore, entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta riscossione, dovrà provvedere alla ricostituzione della garanzia fino all'importo originariamente previsto.

Le garanzie costituenti la cauzione definitiva saranno incamerate dalla Committente in tutti i casi in cui siano constatati mancati o inesatti adempimenti dell'Appaltatore.

Le garanzie devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 c.c. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della Committente e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c. In caso di escussione totale o parziale delle garanzie costituenti la cauzione definitiva, l'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrare le stesse sino all'importo convenuto; in mancanza la Committente tratterà l'importo corrispondente dai primi successivi pagamenti, fino alla concorrenza dell'importo da reintegrare.

La presentazione della garanzia non limita l'obbligo dell'Appaltatore di provvedere all'integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche superiore all'importo della cauzione.

Per quanto non stabilito dal presente articolo, la cauzione deve essere redatta secondo lo schema di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 31/2018.

### **Art. 12 - Coperture assicurative**

L'Appaltatore ha stipulato prima dell'inizio dell'attività e si impegna a mantenere per tutta la durata del presente contratto le seguenti polizze:

- Polizza di assicurazione RCT a copertura dei danni a persone o cose e per danni subiti dall'Ente aggiudicatore a causa del danneggiamento o totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso della installazione e posa in opera nonché degli accessi in aerostazione per l'effettuazione delle manutenzioni, con un massimale minimo pari ad € 3.000.000 per sinistro e per anno. La copertura assicurativa dovrà riguardare tutti i rischi connessi allo svolgimento dell'attività di cui all'appalto. La Compagnia assicuratrice dovrà altresì impegnarsi, con apposita clausola, ad avvisare la Committente dell'eventuale interruzione della copertura assicurativa a seguito del mancato pagamento del relativo premio;
- Polizza di assicurazione RCO, con massimale congruo relativamente alle attività espletate ed oggetto di appalto e comunque non inferiore a € 2.000.000 per sinistro e per dipendente;
- Polizza "RC Prodotti" con massimale non inferiore a € 1.000.000 per sinistro e per ogni apparecchiatura acquistata;
- (eventuale) Polizza R.C.A.: con massimale di almeno € 10.000.000 di copertura assicurativa, nel caso si dovesse rendere necessario l'utilizzo di veicoli con apposizione di targa all'interno del piazzale di sosta aeromobili. In tal caso il conducente dovrà essere provvisto, oltre che di regolare patente di guida, di "Airside Driving Certificate" (cd. ADC) rilasciato da ENAC, previo specifico addestramento.

L'Appaltatore, inoltre, si impegna e si obbliga al totale rispetto di tutti gli obblighi connessi con le polizze assicurative.

Annualmente la Committente si riserva la facoltà di richiedere un reintegro delle coperture assicurative sulla base di valutazioni tecniche specifiche.

La polizza assicurativa di cui sopra dovrà essere preventivamente sottoposta alla Committente per la sua approvazione.

### **Articolo 13 - Personale**

Nello svolgimento dell'attività l'Appaltatore si avvarrà di personale alle proprie dipendenze, secondo le istruzioni e le direttive che lo stesso impartirà, in piena e totale autonomia, senza che possa configurarsi alcun vincolo di subordinazione di detto personale con la Committente.

		<b>FORNITURA APPARECCHIATURE RADIOGENE EDS STANDARD 3</b>	<b>SCHEMA DI CONTRATTO</b>
---	---	---	----------------------------

Il personale utilizzato dovrà essere in possesso degli specifici requisiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente in materia. L'Appaltatore dovrà fornire alla Committente i nominativi del personale che potrà essere utilizzato in aeroporto e la loro mansione. L'Appaltatore provvederà sotto la propria responsabilità all'osservanza di tutte le leggi e disposizioni vigenti relative al personale utilizzato esonerando pertanto espressamente la Committente da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo con riferimento sia alla parte retributiva che normativa del rapporto.

Il personale dell'Appaltatore dovrà osservare le disposizioni di legge nonché le ordinanze emesse dalla competente Autorità Aeroportuale in materia di circolazione di persone e/o cose in area doganale. Ogni lavoratore dovrà essere munito di apposito tesserino di riconoscimento esposto in modo ben visibile nonché di permesso di accesso all'aerostadio rilasciato dal competente ufficio della Committente.

L'Appaltatore provvederà a sostenere i costi relativi all'emissione dei necessari "pass" aeroportuali", conformemente al tariffario in vigore al momento della richiesta, onde consentire la piena operatività dei propri incaricati in ogni ambito aeroportuale. I pass saranno rilasciati dal competente ufficio della Committente, previa presentazione di adeguata certificazione comprovante la partecipazione al "Corso Security" rilasciata da un Istruttore Certificato Enac. La Committente organizza i suddetti corsi presso la propria Funzione Security. ENAC e/o la Committente potranno, in base al proprio insindacabile giudizio, richiedere l'allontanamento del personale ritenuto non idoneo per scarse qualità tecniche, morali e disciplinari manifestate nell'esecuzione del Servizio.

#### **Art. 14 - Sicurezza sul lavoro**

L'Appaltatore dovrà fornire, su eventuale richiesta della Committente, il documento per la valutazione dei rischi da essa elaborato con riferimento all'attività che dovrà prestare in adempimento del presente contratto nonché in genere tutta la documentazione attestante il rispetto degli obblighi che le incombono.

L'Appaltatore si impegna, altresì, a coordinarsi con i suddetti datori di lavoro per gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui sono esposti i lavoratori anche al fine di eliminare eventuali rischi dovuti alle interferenze delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dei servizi.

L'Appaltatore si dichiara in perfetta conoscenza dei rischi esistenti nell'area ove dovranno operare i propri addetti, nelle relative adiacenze e zone di transito, di avere ricevuto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui i propri addetti sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dalla Committente in relazione alla propria attività; di averne dato puntuale e senz'altro adeguata informazione ai propri addetti, obbligandosi a non impiegare addetti senza previa adeguata informazione.

L'Appaltatore si impegna ad osservare ed a far osservare ai propri addetti, ed in genere a tutte le persone che per suo conto hanno facoltà di accesso nel sedime aeroportuale, le norme di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro.

L'Appaltatore dovrà altresì provvedere a fornire al proprio personale vestiario, uniformi e mezzi personali di protezione adeguati al tipo di attività che dovranno svolgere, con logo distintivo e tesserino aeroportuale di identificazione, e vigilare che sia indossato con decoro e pulizia.

L'Appaltatore dovrà comunicare per scritto la persona del/dei Responsabile/i in turno dei rapporti con la Committente nonché del Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione con attestazioni di capacità nei termini previsti dal D.Lgs 81/2008.

L'Appaltatore sarà obbligato a redigere ed a mettere in atto il Piano Operativo della Sicurezza (POS) e, per quanto non specificato, a rispettare le disposizioni previste nel D.U.V.R.I. nonché le normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro nonché da quanto potrà essere indicato dal Coordinatore della sicurezza/Committente per l'esecuzione dei lavori durante lo svolgimento degli stessi, senza pretendere alcun compenso aggiuntivo oltre a quanto previsto negli importi di cui

		<b>FORNITURA APPARECCHIATURE RADIOGENE EDS STANDARD 3</b>	<b>SCHEMA DI CONTRATTO</b>
---	---	---	----------------------------

sopra e ciò con particolare riferimento alla compresenza di altre imprese nell'area di cantiere. Tali obblighi e oneri valgono anche per eventuali lavori oggetto di variante.

#### **Articolo 15 - Obblighi dell'Appaltatore**

L'Appaltatore si impegna e si obbliga a non interferire o comunque pregiudicare la piena operatività aeroportuale e ad ottemperare anche alle disposizioni della Direzione dell'Aeroporto, assumendosi ogni e qualsiasi onere conseguente all'interruzione dell'operatività a causa dell'esecuzione dei servizi e delle forniture di cui è affidatario.

L'Appaltatore dovrà garantire la perfetta esecuzione delle prestazioni nei tempi e secondo le modalità indicate nella STF e nella STM.

L'Appaltatore, consapevole che l'attività oggetto del presente contratto è inerente all'esercizio di un servizio pubblico essenziale collegato al trasporto aereo, qualora, per qualsivoglia motivo o cause, anche indipendenti dalla volontà delle parti, il presente contratto dovesse cessare, l'Appaltatore si obbliga ad assicurare il regolare svolgimento del servizio sino a che la Committente non abbia provveduto alla sostituzione dell'Appaltatore o comunque fino a che la Committente non abbia dato espressa liberatoria alla conseguente interruzione del servizio prestato.

#### **Art. 16 - Clausola gestione rifiuti**

L'Appaltatore si obbliga a smaltire i materiali di risulta derivanti delle attività oggetto di affidamento, avendo cura di verificare che nessun tipo di rifiuto, tantomeno quelli speciali (pericolosi o meno che siano), siano allocati e/o abbandonati sul sedime aeroportuale.

Qualora durante lo svolgimento del servizio e in funzione dello stesso, divenga necessario approntare depositi temporanei di rifiuti, l'Appaltatore dovrà fare in modo che gli stessi vengano realizzati all'interno delle aree concesse e nel rispetto delle specifiche norme li disciplinano. Al termine del servizio oggetto di affidamento, l'Appaltatore dovrà smaltire i rifiuti e provvedere alla bonifica del sito nel rispetto della normativa speciale in materia vigente al momento. La Committente, al termine dell'esecuzione del contratto e comunque a chiusura dei rapporti con l'Appaltatore, potrà effettuare controlli e verifiche in ordine all'adempimento di tali disposizioni, il cui scopo sarà quello di stabilire le condizioni ambientali del sito al momento della chiusura dei lavori o della risoluzione del presente Contratto. Se la Committente riterrà, in base ai dati ottenuti, che le condizioni ambientali del sito indichino la presenza di rifiuti ancora da smaltire che potrebbero richiedere una azione correttiva, inviterà l'Appaltatore a precedere in tal senso se e nella misura in cui questa sarà richiesta dalle leggi in materia e/o dalle autorità competenti. Tale Azione Correttiva dovrà essere portata a termine nel minor tempo possibile nel rispetto dei termini previsti dal presente contratto di appalto e, ove tale azione dovesse richiedere un tempo maggiore, la stessa dovrà essere svolta in modo tale da non interferire irragionevolmente con lo svolgimento dell'attività della Committente o di terzi, salvo il risarcimento del relativo danno. In ogni caso, la Committente avrà diritto di sospendere i pagamenti verso l'Appaltatore fino a quando quest'ultimo non avrà terminato l'attività di smaltimento dei rifiuti e di bonifica del sito, anche attraverso l'Azione Correttiva sopra indicata.

#### **Art 17 - Safety Aeroportuale**

In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa di cui al Reg. (UE) N. 216/2008 e al Reg. (UE) N. 139/2014, l'Appaltatore, nel caso in cui le attività o parte delle attività previste dal presente contratto siano svolte nelle aree aeroportuali airside, si impegna a:

- dotarsi di un proprio sistema di controllo e gestione Safety;
- conformarsi ai requisiti di safety della Committente, nonché applicare le relative procedure e regolamenti;
- collaborare con i programmi di Safety aeroportuale.

		<b>FORNITURA APPARECCHIATURE RADIOGENE EDS STANDARD 3</b>	<b>SCHEMA DI CONTRATTO</b>
---	---	---	----------------------------

L'Appaltatore, inoltre, nel caso che le attività o parte delle attività previste dal presente Contratto siano svolte presso le aree aeroportuali airside:

- è tenuto a nominare all'interno della propria organizzazione un referente competente per le tematiche afferenti alla Safety aeroportuale e a trasmetterne copia alla Committente entro 7 giorni dalla stipula del contratto. Il referente sarà, ad esempio, la figura di riferimento per la Committente per le eventuali attività di audit, indagini a seguito di eventi, richieste di diffusione al proprio personale di raccomandazioni, ecc.;
- ha la responsabilità e l'onere di assicurare la formazione del proprio personale ed, eventualmente, di quello dei suoi subappaltatori in conformità al Regolamento di Scalo (RdS), al Manuale di Aeroporto (MdA) ed alle procedure aeroportuali applicabili;
- è tenuto ad informare il proprio personale riguardo alle possibili conseguenze derivanti da un'eventuale violazione delle prescrizioni stabilite nel Regolamento di Scalo (RdS), nel Manuale di Aeroporto (MdA) e nelle procedure aeroportuali applicabili;
- ha la responsabilità e l'onere di assicurare la partecipazione del proprio personale ed, eventualmente, di quello dei suoi subappaltatori, ai corsi di formazione obbligatori erogati dalla Committente;
- è tenuto ad assicurare che il proprio personale ed, eventualmente, quello dei suoi subappaltatori, sia in grado di leggere e capire la lingua italiana al fine di comprendere le regole aeroportuali e le disposizioni attinenti ai propri compiti e responsabilità;
- è tenuto ad adeguarsi immediatamente alle nuove disposizioni richieste della Committente nell'interesse della safety aeroportuale (es. nuove pubblicazioni e/o revisioni del MdA);
- ha l'obbligo di comunicare alla Committente qualsiasi incidente o near misses avvenuto in area airside che abbia, o avrebbe potuto, compromettere la safety delle operazioni, nelle modalità previste dal Manuale di Aeroporto;
- è tenuto a svolgere una efficace attività di controllo e verifica delle attività svolte ai fini della safety.

La Committente si riserva tuttavia la possibilità di condurre ulteriori verifiche e controlli. A tal fine, l'Appaltatore è tenuta ad assicurare lo svolgimento delle attività richieste ed a fornire, su richiesta della Committente, ogni documentazione ritenuta utile ai fini dei controlli medesimi. A titolo esemplificativo e non esaustivo potrà costituire oggetto di verifica e controllo da parte della Committente la manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi e delle attrezzature utilizzate, la formazione ed informazione degli operatori relativamente ai piani di emergenza aeroportuali ed alle procedure operative, l'utilizzo dei mezzi e delle attrezzature di rampa, il rispetto delle norme di circolazione in area airside.

L'Appaltatore dichiara di aver preso visione e compreso il Regolamento di Scalo e il Manuale di Aeroporto, disponibili sul sito della Committente. Allo stesso modo chiara di aver preso visione e compreso le eventuali ulteriori procedure Safety fornite dalla Committente.

In caso di violazione totale o parziale delle disposizioni sopra elencate, la Committente potrà risolvere di diritto, comunicandolo a mezzo PEC o lettera raccomandata a.r., il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 codice civile, fatto salvo il risarcimento del danno.

#### **Articolo 18 - Clausola risolutiva espressa**

Fatta salva l'applicazione delle eventuali penali, la Committente si riserva di risolvere di diritto il contratto ai sensi e per gli effetti degli artt. 1454 e 1456 c.c., nell'eventualità di:

- mancato superamento della verifica di conformità, di cui all'art. 6;
- sospensione del servizio di manutenzione, di cui all' art. 10;
- di violazione dell'art. 17;
- di violazione dell'art. 19;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

		<b>FORNITURA APPARECCHIATURE RADIOGENE EDS STANDARD 3</b>	<b>SCHEMA DI CONTRATTO</b>
---	---	---	----------------------------

- subappalto non autorizzato;
- cessione anche parziale del contratto e/o dei crediti da esso derivanti in violazione delle previsioni di legge;
- non rispondenza della fornitura e del servizio alle specifiche di contratto;

La Committente si riserva altresì di risolvere di diritto il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., previa la sola comunicazione a mezzo PEC, nei casi previsti dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

In tutti i suddetti casi di risoluzione, la Committente sarà tenuta a corrispondere soltanto il prezzo contrattuale dei servizi eseguiti fino al momento della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute nonché gli eventuali danni conseguenti all'inadempimento stesso.

In caso di risoluzione del contratto la Committente potrà procedere:

- all'affidamento dei servizi al secondo in graduatoria ovvero a terzi e all'Appaltatore inadempiente verrà addebitato l'eventuale maggior costo del nuovo affidamento;
- all'incameramento del deposito cauzionale definitivo salve, comunque, l'applicazione delle penali previste e il risarcimento del maggior danno.

Nessun indennizzo è dovuto all'Appaltatore inadempiente. L'esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. Trovano, in ogni caso, applicazione gli artt. 108 e 110 del D.Lgs. n. 50/2016. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

La Committente si riserva inoltre la facoltà di recedere in qualunque tempo dal Contratto, previo il pagamento dei servizi eseguiti, comunicandolo all'Appaltatore con preavviso scritto di almeno 20 giorni ai sensi dell'art. 109 D.lgs. 50/2016.

#### **Articolo 19 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

Ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della Legge n. 136/2010 e s.m.i., con la stipula del presente contratto, le Parti assumono irrevocabilmente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i. In particolare, l'Appaltatore si obbliga, ai sensi dell'articolo 3, comma 9, legge n. 136/2010 e s.m.i., a far sottoscrivere la medesima pattuizione a tutti i subappaltatori e/o subcontraenti della filiera di imprese a qualsiasi titolo interessate o con cui entrerà in contatto in relazione ai lavori, servizi e/o fornitura del presente contratto, nonché ad includere nei propri contratti con tali soggetti apposita clausola risolutiva espressa dai contenuti identici a quanto previsto nel presente articolo, nonché la pattuizione di cui all'ultimo capoverso del presente articolo.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare, ai sensi e nei termini di cui all'articolo 3, comma 7, della legge n. 136/2010 e s.m.i., gli estremi identificativi del/i conto/i corrente dedicato/i e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto/i dedicato/i.

L'elemento identificativo da riportare negli strumenti di pagamento è il seguente: CIG 7892295FDA.

Impregiudicato ogni altro diritto e rimedio previsto a favore della Committente, ai sensi di legge o ai sensi del presente contratto, le Parti convengono che il presente contratto si risolverà, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c.: (i) in tutti i casi in cui le transazioni da esso previste siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, secondo quanto disposto ai sensi dell'articolo 3, della legge n. 136/2010 e s.m.i.; (ii) in tutti i casi in cui nei contratti con eventuali subappaltatori e/o subcontraenti della filiera di imprese a qualsiasi titolo interessate o con cui entrerà in contatto in relazione ai lavori, servizi e/o fornitura del presente Contratto non sia stata inserita la seguente clausola "Ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge n. 136/2010 e

		<b>FORNITURA APPARECCHIATURE RADIOGENE EDS STANDARD 3</b>	<b>SCHEMA DI CONTRATTO</b>
---	---	---	----------------------------

s.m.i., con la stipula del presente Contratto, le Parti assumono irrevocabilmente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.”.

Nelle ipotesi sopra regolamentate, la risoluzione si verificherà di diritto senza necessità di inviare apposita comunicazione scritta e, fatto salvo, in ogni caso il diritto della Committente agli interessi di mora, penali previste nel contratto ed al risarcimento di ogni eventuale danno.

L'Appaltatore, in tutte le ipotesi in cui dovesse avere notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., si obbliga, secondo quanto previsto nell'articolo 3, comma 8, legge n. 136/2010 e s.m.i., a procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Committente e la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

#### **Articolo 20 - Trattamento e tutela dei dati personali**

**(Sogaer)** Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 13 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679 – Regolamento Generale sulla protezione dei dati, con la sottoscrizione del presente atto il contraente dichiara di aver letto e compreso l'informativa sul trattamento dei dati personali, disponibile al link [www.sogaer.it](http://www.sogaer.it), il cui contenuto costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto. Eventuali variazioni dell'informativa saranno disponibili sempre al predetto link.

**(Geasar)** Le Parti dichiarano di conoscere le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento UE, n. 2016/679 (GDPR) e s.m.i. circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù degli artt.15 e segg. della citata normativa. La Committente, in qualità di Titolare del trattamento nella persona del suo Legale Rappresentante, informa che tratterà i dati ad essa forniti in sede di stipulazione del contratto d'appalto per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi attraverso l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. Con la sottoscrizione del presente contratto, ciascuna Parte consente esplicitamente all'altra Parte l'inserimento dei propri dati nelle rispettive banche dati. Ciascuna delle Parti consente espressamente all'altra Parte di comunicare i propri dati a terzi, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti, ed obblighi connessi all'esecuzione del presente contratto, ovvero renda più agevole la gestione dei rapporti dalla stessa derivati.

Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 ss. del Regolamento UE, n. 2016/679 e in particolare di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o la portabilità dei dati che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento.

#### **Articolo 21 - Disposizioni Generali**

##### **1. Cause di forza maggiore**

Per causa di forza maggiore si intende ogni fatto, che la Parte interessata dalla suddetta forza maggiore provi, ai sensi dell'articolo 1218 del Cod. Civ., essere imprevedibile oppure inevitabile e comunque fuori dal proprio controllo e il cui verificarsi non sia dovuto a comportamenti od omissioni imputabili alla suddetta Parte e che, per natura ed entità, risulti tale da impedire l'adempimento degli obblighi contrattuali.

##### **2. Variazioni al testo del Contratto o agli Allegati**

Nessuna delle Parti può, senza preventiva autorizzazione scritta dell'altra Parte, apportare al Contratto (ivi inclusi gli allegati), o ai termini in esso contenuti modifiche, aggiunte o soppressioni di qualsiasi natura ed entità.

##### **3. Validità delle clausole contrattuali e tolleranza**

L'eventuale tolleranza di una Parte all'inadempimento dell'altra Parte ad una o più clausole del Contratto non potrà in nessun modo essere considerata come rinuncia ai diritti derivanti

		<b>FORNITURA APPARECCHIATURE RADIOGENE EDS STANDARD 3</b>	<b>SCHEMA DI CONTRATTO</b>
---	---	---	----------------------------

dal Contratto. La invalidità e/o inefficacia, anche parziale, di una clausola del Contratto, non avrà come effetto la invalidità e/o inefficacia dell'intero Contratto, o della parte di clausola valida ed efficace ivi contenuta, a meno che non risulti, da una interpretazione in buona fede della volontà delle Parti, che le stesse non avrebbero concluso il Contratto medesimo o la singola clausola, se avessero conosciuto la causa di invalidità o inefficacia.

4. Divieto di cessione del Contratto

Le Parti si danno reciprocamente atto che l'Appaltatore non potrà cedere a terzi anche a titolo parziale o gratuito il Contratto (e i diritti da esso derivanti), pena la facoltà della Committente di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., comunicandolo mediante PEC.

5. Cessione del credito

All'Appaltatore è fatto divieto assoluto di cedere totalmente e/o parzialmente i crediti da parte della Committente in virtù del Contratto, senza preventiva informazione ed autorizzazione da parte della Committente, pena la facoltà della Committente di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., comunicandolo mediante PEC o lettera raccomandata a.r.

6. Clausola di non concorrenza

È espressamente vietato all'Appaltatore lo svolgimento per sé o per altri, di attività concorrenti con quelle istituzionalmente svolte dalla Committente.

7. Esonero responsabilità

L'Appaltatore s'impegna e si obbliga a tenere indenne la Committente da ogni e qualsiasi onere o responsabilità verso terzi verificatasi in dipendenza dell'esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente contratto, da qualsivoglia causa determinati. L'Appaltatore esonera espressamente la Committente da ogni responsabilità per danni che potessero a lui derivare direttamente o indirettamente da fatto doloso o colposo di altri soggetti o di terzi, ivi compresi furti e danneggiamenti, nonché per mancanza o riduzione di energia elettrica o per mancanza di qualunque altro servizio posto a carico della Committente.

8. Cessione di ramo d'azienda

In caso di cessione di azienda trova applicazione l'art. 2558 c.c

### **Articolo 22 - Foro competente**

Per tutte le eventuali controversie tra la Committente e l'Appaltatore, sia durante la validità del presente Contratto che dopo la sua scadenza o risoluzione, sarà competente esclusivamente il Foro di (Cagliari per Sogaer/Tempio Pausania per Geasar).

### **Articolo. 23 Spese di contratto**

Tutte le spese del contratto, inerenti o consequenziali a questo saranno a carico dell'Affidatario.

### **Articolo. 24 Obbligo rispetto modello organizzativo ex d.lgs. 231/01**

L'Appaltatore è a conoscenza che (SOGAER/GEASAR) ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01 che dichiara di aver letto dal sito aziendale e di aver compreso.

L'Appaltatore si impegna a aderire ai principi al succitato Modello di organizzazione, gestione e controllo e a rispettarne i contenuti e le procedure, astenendosi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D.lgs. 231/01 e previste nel predetto Modello di organizzazione, gestione e controllo.

L'Appaltatore si impegna altresì a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori, tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione; si impegna altresì a segnalare all'Organismo di Vigilanza della (SOGAER/GEASAR) casi di violazioni dei principi contenuti in tutti i documenti sopraccitati, secondo le modalità indicate nel Codice Etico e nel Modello.

		<b>FORNITURA APPARECCHIATURE RADIOGENE EDS STANDARD 3</b>	<b>SCHEMA DI CONTRATTO</b>
---	---	---	----------------------------

La violazione delle regole previste dai sopraccitati documenti rappresenteranno grave inadempimento contrattuale. Pertanto, qualora l'Appaltatore o suoi eventuali collaboratori violino i precetti citati nel punto precedente, la (SOGAER/GEASAR) potrà risolvere il presente contratto con comunicazione da inviarsi a mezzo PEC. La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione.

L'Appaltatore manleva fin d'ora la (SOGAER/GEASAR) per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione dei sopraccitati documenti da parte dello stesso Appaltatore o di suoi eventuali collaboratori. In ogni caso So.G.Aer. potrà inoltre agire per il risarcimento di eventuali danni.

In ogni caso, qualora, l'Appaltatore fosse condannato per reati rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001, dovrà darne informazione immediata a (SOGAER/GEASAR) che avrà la facoltà di risolvere il contratto ex art. 1453 c.c.

....., lì .....

**Committente**

**Appaltatore**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., l'Appaltatore dichiara di conoscere ed espressamente approvare le seguenti clausole:

- Articolo 3 – Modalità, tempi di consegna degli apparati e durata del servizio di manutenzione
- Articolo 4 - Corrispettivi e modalità di pagamento
- Articolo 5 - Opzione di acquisto
- Articolo 6 - Collaudo
- Articolo. 7 – Garanzia
- Articolo 9 – Penali
- Articolo 10 - Sospensione del servizio di manutenzione
- Articolo 11 - Cauzione definitiva
- Articolo. 12 - Coperture assicurative
- Articolo 15 - Obblighi dell'Appaltatore
- Articolo 17 - Safety Aeroportuale
- Articolo 18 - Clausola risolutiva espressa
- Articolo 21 - Disposizioni Generali
- Articolo 22 - Foro competente

....., lì .....

**Committente**

**Appaltatore**